

I redditi “diversi” di natura finanziaria

Di Gianfranco Costa

[Questo articolo proviene dalla nostra circolare settimanale, un ottimo strumento di approfondimento per i fiscalisti!](#)

PREMESSA

Nel precedente numero del Quaderno Settimanale è stata trattata una delle fattispecie di redditi diversi e cioè quelli dalla cessione di immobili.

Una seconda categoria di redditi diversi individuata dall'articolo 67 del TUIR riguarda l'insieme dei redditi di natura finanziaria.

Si tratta delle plusvalenze realizzate da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, a seguito della cessione di strumenti finanziari e, in primo piano, di partecipazioni al capitale sociale di società.

È importante prima di tutto individuare la differenza tra i “redditi di capitale” e i “redditi diversi di natura finanziaria”, stante, a prima vista, la loro “somiglianza”.

La distinzione la possiamo così riepilogare:

- i redditi di capitale sono certi nell'*an*, anche se non sempre certi nel *quantum*. È cioè demandato all'assemblea di approvazione del bilancio la determinazione dell'ammontare dell'utile realizzato che sarà distribuito al socio;
- i capital gain sono incerti sia nell'*an* che nel *quantum* (non è cioè programmato – ed è quindi “incerto” (articolo 44, lettera h) del TUIR) l'evento al cui verificarsi si potrebbe produrre la plusvalenza).

Va quindi rilevato che, mentre i redditi di capitale sono per definizione sempre positivi, le negoziazioni di titoli possono invece dar luogo a minusvalenza.

LE PLUSVALENZE NELLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI DETENUTE DA “PRIVATI”

Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), genera “reddito diverso” la plusvalenza realizzata dalla persona fisica non imprenditore nel caso di cessione di partecipazioni al capitale sociale di società.

Stabilisce, infatti, la norma che generano redditi diversi:

“c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni”.

I presupposti per il formarsi della plusvalenza sono i seguenti:

1. che il trasferimento sia effettuato. Pertanto, sono irrilevanti gli acconti percepiti prima dell'atto traslativo;
2. che il corrispettivo sia incassato. È necessario per il materializzarsi della plusvalenza che il prezzo sia incassato.

Infatti, l'articolo 68 precisa che la plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo “percepito” ed il costo della partecipazione.

Partecipazioni qualificate e non qualificate

Come abbiamo visto sopra, il legislatore, per ricondurre la plusvalenza alle regole imponibili dell'articolo 67, ha precisato che la partecipazione deve essere qualificata.

Si determina quale partecipazione qualificata, quella da cui derivano diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria in misura superiore al 20% (o al 2% se si tratta di società quotata) oppure una quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 25% (o al 5% se si tratta di società quotata).

Diversamente siamo di fronte ad una partecipazione non qualificata, la quale avrà regole impositive diverse.

Per verificare se in un dato periodo d'imposta, in caso di una pluralità di cessioni, si sia superata la soglia della qualificazione, occorre raggruppare le cessioni dei 12 mesi solari precedenti. Se mediante questo raggruppamento si superi, anche per un solo giorno, la soglia prescritta, la partecipazione ceduta (e che determina il superamento della soglia) deve intendersi qualificata.

In altri termini, con il continuo cumulo delle partecipazioni cedute nell'ambito di 12 mesi, fin quando la soglia non si supera, tutte le cessioni si intendono non qualificate; si considera qualificata la cessione che supera la soglia.

Articolo 67 del TUIR – redditi diversi

1. ...

... c) ... *La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. ...*

IRPEF

Cosicché, ad esempio:

DATA CESSIONE	QUOTA CEDUTA	QUALIFICAZIONE
30.01.2010	5%	NO
30.06.2010	10%	NO
30.04.2011	19%	SI (perché si cumula con la cessione del 30.06.2010)
30.05.2011	7%	SI (perché si cumula con le due precedenti)
30.07.2011	1%	SI (perché si cumula con le due precedenti)
15.06.2012	18%	NO (perché si cumula con la precedente ma non supera la soglia)
20.07.2013	19%	NO (perché non si cumula con la precedente)

Un caso particolare è quello della cessione del diritto di opzione rinveniente da una delibera di aumento del capitale sociale. Pensiamo, ad esempio, a un socio di una S.p.A. non quotata che cede il diritto di opzione per la sottoscrizione di azioni del valore nominale di euro 20.000 dove il capitale sociale dopo l'aumento sia di euro 400.000.

Visto che l'esercizio dell'opzione ha consentito di sottoscrivere il 5% (valore dato dal seguente calcolo: $20.000 / 400.000 \times 100$) delle azioni della società, la cessione dell'opzione va trattata come una cessione non qualificata.

Altro caso particolare è quello della variazione del capitale sociale nell'ambito dei 12 mesi di riferimento.

Ad esempio (partecipazioni di società in nome collettivo):

DATA CESSIONE	CAPITALE SOCIALE	VALORE NOMINALE CEDUTO	% CEDUTO
01.10.2012	100.000	15.000	15%
01.03.2013	300.000	54.000	18%

Anche se $(15.000 + 54.000) 69.000$ è meno del 25% di 300.000, sono state cedute partecipazioni pari al $(15\% + 18\%) 33\%$ e quindi in misura superiore al 25%, che è la soglia di qualificazione.

IL CALCOLO DELLA PLUSVALENZA

La plusvalenza si calcola sottraendo dal prezzo di cessione il costo fiscalmente riconosciuto. Per costo di acquisto s'intende il prezzo pagato maggiorato dei relativi costi di acquisizione. Tra i costi di acquisto vanno considerati, ad esempio, i costi relativi le imposte pagate, il costo del notaio, il costo dell'intermediario, ecc.. Al contrario, non sono invece da considerare nel costo di acquisizione gli interessi passivi eventualmente pagati per un mutuo servito per finanziare l'acquisto. Allo stesso modo non si possono computare i costi di custodia e amministrazione dei titoli, in quanto essi non sono strettamente inerenti all'operazione di compravendita.

Nel costo della partecipazione vanno computati anche i versamenti in conto capitale o a fondo perduto o i crediti alla cui restituzione il socio finanziatore abbia fatto rinuncia.

Esempio

Tizio, socio della “Alfa S.r.l.” ha acquisito la sua partecipazione del 10% in sede di costituzione della società stessa conferendo euro 2.000; successivamente, egli ha effettuato un versamento a fondo perduto di euro 10.000, un versamento in conto capitale di euro 8.000 e ha infine effettuato un finanziamento di euro 10.000, alla cui restituzione egli ha rinunciato. Il costo fiscalmente riconosciuto della sua partecipazione ascende a euro (2.000 + 10.000 + 8.000 + 10.000) 30.000. Egli cede per euro 25.000 la partecipazione del 5%; la sua plusvalenza è quindi pari a $25.000 - (50\% \text{ di } 30.000) = 10.000$.

Nel caso in cui la cessione di partecipazioni si riferisse a una società di persone o S.r.l. che ha optato per il regime della trasparenza, i calcoli da eseguire saranno diversi. Infatti, sarà necessario aumentare il valore della partecipazione dei redditi attribuiti per trasparenza al socio e diminuirlo degli utili effettivamente distribuiti al socio. Nel caso di perdita il capitale sarà diminuito delle perdite imputate per trasparenza al socio.

Altra fattispecie che si può realizzare riguarda le partecipazioni stratificate, cioè quelle quote di partecipazione che sono state acquistate in tempi diversi. Qualora il soggetto ceda una partecipazione acquisita in tempi diversi, si considera ceduta per prima la partecipazione acquisita per ultima (metodo LIFO).

Esempio

Il sig. Rossi è titolare di una partecipazione del 40% acquisita per il 25% nel 2004 e per il 15% acquisita nel 2005. Nel 2013 Rossi cede il 5%. In questo caso si intende ceduta una quota parte della partecipazione acquisita nel 2005 (articolo 67, comma 1-bis).

Esempio

Il socio Tizio (socio di “Alfa S.r.l.” al 50%) vende nel 2013 una quota del 40% per il prezzo di 200. L’attuale quota del 50% è stata acquistata come qui di seguito illustrato:

DATA DI ACQUISTO	PREZZO DI ACQUISTO	% ACQUISTATO
2010	30	15
2011	10	5
2012	40	20
2013	20	10

La plusvalenza per la cessione effettuata sarà così calcolata:

%	ANNO ACQUISTO	PREZZO ACQUISTO	PREZZO VENDITA	PLUSVALENZA
10%	2013	20	50	30
20%	2012	40	100	60
5%	2011	10	25	15
5%	2010	10	25	15
TOTALE PLUSVALENZA				120

Un caso particolare si ha nell’ipotesi di aumento gratuito del capitale sociale. Ad esempio: “Verdi S.p.A.”, costituita nel 2010, con capitale di euro 200.000 (200.000 azioni del valore nominale di euro 1 cadauna). I soci, sempre nel 2010 avevano finanziato la società proporzionalmente alle quote di partecipazione per un importo complessivo di euro 800.000. Nel 2011 aumenta il proprio capitale sociale ad euro 1.000.000, passando a capitale le riserve formate con versamenti fatti dai soci. L’aumento gratuito viene effettuato lasciando invariato il numero delle azioni ma aumentando il loro valore nominale da euro 1 a euro 5.

Di “Verdi S.p.a.” sono soci Tizio e Caio in quote eguali: entrambi hanno partecipato all’atto costitutivo versando euro 100.000 ciascuno.

Nel 2013 Tizio cede la propria quota di partecipazione del 25% (50.000 azioni) a Sempronio per il prezzo di euro 2.000.000.

Per calcolare il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni cedute, da sottrarre al prezzo di cessione per il calcolo della plusvalenza, occorre ripartire sulle 50.000 azioni oggetto di cessione metà del costo sopportato da Tizio in sede di atto costitutivo ($100.000 / 2 / 50.000 = 1$) e pure la metà del costo sopportato da Tizio in sede di versamento in conto aumento di capitale ($400.000 / 2 / 50.000 = 4$).

Il costo fiscalmente riconosciuto ad ogni azione sarà quindi pari a 5 euro ($500.000 / 100.000$).

Nel caso la partecipazione sia giunta al cedente per atto gratuito e cioè per successione o donazione, il costo fiscalmente riconosciuto cui fare riferimento è quello che si era formato in capo al defunto o al donante.

LA MINUSVALENZA

Nel caso in cui in passato il contribuente avesse ceduto delle partecipazioni dalla cui cessione si fosse generata una minusvalenza, l'articolo 68 del TUIR stabilisce che le plusvalenze possono essere abbattute dalle minusvalenze secondo una precisa regola.

Infatti, l'abbattimento delle plusvalenze è possibile con minusvalenze della stessa natura.

In sintesi potremmo affermare che:

- la plusvalenza generata da cessione di partecipazioni qualificate si compensa soltanto con la minusvalenza derivante da cessione di partecipazioni qualificate;
- la plusvalenza generata da cessione di partecipazioni non qualificate si compensa solamente con la minusvalenza derivante da cessione di partecipazioni non qualificate.

In buona sostanza il legislatore ha previsto che non sia possibile scomputare le minusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate dalle plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate.

IL RISPARMIO “GESTITO” E “AMMINISTRATO”

Secondo la regola generale, in caso di cessione di partecipazione qualificata, la plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile per un ammontare pari al 49,72% della plusvalenza stessa (articolo 68, comma 3, TUIR, e D.M. 2 aprile 2008).

In caso di cessione di partecipazione non qualificata sulla plusvalenza si applica una imposta sostitutiva del 20% (articolo 5, comma 2, D.lgs. n. 461/1997), eccezion fatta nel caso di applicazione del regime del risparmio gestito o del regime del risparmio amministrato.

Nel caso di cessione di partecipazione non qualificata, ai fini della tassazione con l'aliquota del 20% (oppure dell'opzione per il regime del “risparmio gestito” o per il regime del “risparmio amministrato”), si considerano equiparate:

- la plusvalenza / minusvalenza da cessione di un qualsiasi titolo obbligazionario (di grandi o piccoli emittenti) o di un titolo pubblico. Conseguentemente, se una persona fisica che non agisce nell'esercizio di un'attività d'impresa consegue una plusvalenza da cessione vendendo i titoli appena descritti, questa cessione è parificata alla cessione di partecipazioni non qualificate e quindi è assoggettata all'imposta sostitutiva del 20%;
- la plusvalenza / minusvalenza derivante da contratti derivati e altri contratti a termine.

Nella categoria dei contratti a termine rientrano:

- i contratti a termine (cd. di scambio) da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere o di acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci (come ad esempio i contratti future e i contratti di opzione sui suddetti beni, i contratti di compravendita a termine e i contratti a premio che risultino eseguiti attraverso il pagamento di un differenziale in denaro;
- i contratti a termine (cd. differenziali) da cui deriva il diritto di ricevere o l'obbligo di effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e a ogni altro parametro di natura finanziaria (come ad esempio i contratti future e i contratti di opzione su tassi di interesse o altri indici finanziari, i contratti di swap, i contratti di forward rate agreement);
- i contratti a termine che hanno ad oggetto altri contratti a termine (come i contratti di opzione su future).

Nel caso di cessione di partecipazione qualificata, la tassazione avviene mediante la dichiarazione dei redditi (ove si compensano analiticamente plus- e minusvalenze).

Nel caso di cessione di partecipazione non qualificata, il contribuente ha la possibilità di scegliere fra tre diversi regimi:

- regime della dichiarazione: è il sistema standard, qualora non sia scelto un diverso regime. Le plusvalenze si sommano algebricamente alle minusvalenze. Se il risultato è positivo, l'imposta si sconta in sede di dichiarazione dei redditi. Se il risultato è negativo, esso può essere scomputato dal risultato positivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto;
- regime del risparmio amministrato: l'imposta è determinata sulla singola operazione di cessione e viene versata dall'intermediario che ha i titoli in custodia e amministrazione. Se si genera una minusvalenza, l'intermediario la porta in diminuzione delle plusvalenze realizzate successivamente nello stesso periodo d'imposta e in quelli successivi, ma non oltre il quarto;
- regime del risparmio gestito: l'imposta è applicata dall'intermediario cui è affidato l'incarico di gestione patrimoniale sul risultato complessivo della gestione maturato al termine del periodo d'imposta rispetto all'inizio della gestione (o del periodo d'imposta). Se la gestione ha un risultato negativo, esso può essere portato in diminuzione dal risultato positivo degli esercizi successivi, ma non oltre il quarto, per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi.

REGIME DEL RISPARMIO GESTITO

Il regime è normato all'articolo 7 del D.lgs. n. 461/1997. A questo regime possono accedere solo i soggetti a titolo privato e non nell'esercizio d'impresa. La persona fisica può affidare in gestione il proprio patrimonio mobiliare a un "intermediario autorizzato", quale ad esempio una banca.

In tal caso, la tassazione avviene effettuata del gestore, il quale applica l'imposta del 20% sul risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta. Viene cioè calcolato nella differenza tra il valore del patrimonio all'inizio della gestione o all'inizio dell'anno solare e il valore del patrimonio al termine della gestione o alla fine dell'anno solare. Non è necessario vi sia stata la cessione dei titoli, ma viene tassata la differenza tra il valore ad inizio del periodo e quello alla fine dello stesso. Con questa modalità di imposizione si possono scomputare anche i costi di custodia e di amministrazione.

Nel caso di minusvalenza, essa è computata in diminuzione del risultato della gestione nei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova capienza, ma nel limite temporale del quarto.

L'Amministrazione Finanziaria riceverà il versamento dell'imposta, ma nel totale anonimato, nel senso che non saprà chi sia il percettore di tali plusvalenze.

Nel regime del risparmio gestito rientrano sia redditi di capitale che i redditi diversi di natura finanziaria, quali, ad esempio:

- i dividendi relativi a partecipazioni non qualificate percepiti da persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'attività;
- gli interessi derivanti da obbligazioni emesse da società quotate e da banche (cd. grandi emittenti) e da titoli di Stato;
- gli interessi derivanti da conti correnti bancari a condizione che la giacenza annua media non sia superiore al 5% dell'attivo medio gestito;
- proventi derivanti da contratti pronti contro termine;
- proventi derivanti da fondo comuni d'investimento UE con quote collocate in Italia;
- le minusvalenze / plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate (con il regime del risparmio gestito, pertanto, le minusvalenze in questione possono essere "compensate" non solo con le plusvalenze, ma anche con i redditi di capitale).

Nel regime del risparmio gestito non possono invece rientrare:

- i dividendi relativi a partecipazioni qualificate (per i quali occorre sempre compilare la dichiarazione dei redditi);
- le plusvalenze / minusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate (per le quali occorre sempre compilare la dichiarazione dei redditi).

REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO

Al contribuente è data poi l'opportunità di optare per un altro regime, in alternativa a quello appena descritto. Infatti, con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni non qualificate, si può optare per il regime del risparmio amministrato quando i titoli in questione siano tenuti in un rapporto di custodia / amministrazione da un soggetto a ciò abilitato (esempio la banca).

In tal caso la tassazione (pari al 20% della plusvalenza) viene operata dall'intermediario su ogni specifica operazione di cessione. Anche in questo caso è rispettato il totale anonimato del contribuente.

Nel caso in cui si realizzasse una minusvalenza, essa verrà scomputata dalle plusvalenze conseguite nello stesso periodo d'imposta o, in mancanza, con quelle conseguite nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quarto.

Il calcolo della plusvalenza / minusvalenza viene effettuato raffrontando il prezzo di cessione con il costo fiscalmente riconosciuto, dato, in questo caso, dal costo medio ponderato dei titoli della stessa specie.

[Questo articolo proviene dalla nostra circolare settimanale, un ottimo strumento di approfondimento per i fiscalisti!](#)

7 luglio 2014
Gianfranco Costa